

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L

Capo III - Per trattazione delle domande tavolari e rapporti d'ufficio

Art. 7 Esecuzione delle iscrizioni

1. Le iscrizioni devono essere effettuate in conformità al decreto tavolare e secondo l'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda.
2. La per trattazione anticipata di un decreto tavolare in deroga a quanto stabilito nel comma 1) viene valutata ed autorizzata dal direttore dell'ufficio o dal suo sostituto.
3. Ai sensi dell'articolo 15), comma 1) della legge di informatizzazione un decreto tavolare predisposto può essere per trattato prima della firma da parte del giudice tavolare senza che il piombo corrispondente possa essere cancellato. Le copie del libro maestro emesse successivamente possono essere fatte solamente per fini interni e devono essere contrassegnate in modo adeguato. La cancellazione del piombo può avvenire soltanto in seguito alla firma del decreto tavolare da parte del giudice tavolare; eventuali modifiche del decreto eseguito devono essere considerate prima della cancellazione del piombo.
4. Quando un decreto tavolare non prevede alcuna iscrizione viene evaso mediante la cancellazione del piombo. Se il decreto tavolare non prevede alcuna iscrizione e la partita tavolare non è stata piombata, il decreto viene archiviato.
5. Le iscrizioni vengono chiuse con la cancellazione del piombo.